CONVENZIONE PER ADESIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E L'ENTE BILATERALE NAZIONALE SCUOLA "EBINS" AVENTE AD OGGETTO LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE



LE SOTTOSCRITTE PARTI

- **L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS")

E

- **L'Ente Bilaterale Nazionale Scuola "EBINS"**, Ente Bilaterale, con sede in viale Pasteur, 10 – 00144 Roma (RM) -, codice fiscale 97887090583, nella persona del legale rappresentante o del soggetto delegato dal legale rappresentante (di seguito denominato "Il soggetto aderente" o "Ente Bilaterale");

PREMESSO

che il CCNL ANINSEI per il personale della scuola non statale, sottoscritto in data 26 gennaio 2016 tra, per la parte datoriale, la ANINSEI – Confindustria Federvarie e, per la parte sindacale, la FLC - CGIL, la CISL–SCUOLA, la UIL–SCUOLA e lo SNALS–CONF.SAL, dispone, tra l'altro, la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale Scuola (EBINS);

VISTI

- la determinazione del Presidente dell'INPS del 5 agosto 2011 n. 369;
- la determinazione del Presidente dell'INPS del 18 gennaio 2013 n.13;
- l'art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;

- l'accordo del 24 gennaio 2012 tra INPS e S.I.S.P.I. S.p.A. (SISPI), per la gestione dei flussi informativi e finanziari derivanti dalla convenzione che l'INPS sottoscrive con Ente Bilaterale/Fondo/Cassa per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dello stesso Ente Bilaterale/Fondo/Cassa a mezzo del mod. F24;

CONSIDERATO

- che l'Istituto stipula apposite convenzioni per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Sistema Bilaterale con le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno costituito Enti Bilaterali, Fondi, Casse previsti e/o richiamati dagli Accordi Interconfederali e dai CCNL, e con gli Enti Bilaterali, i Fondi, le Casse, previsti e/o richiamati dagli Accordi Interconfederali e dai CCNL;

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

TENUTO CONTO

- che la sezione "Indicazioni" inserita nella presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale della stessa

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto aderente affida all'INPS il servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale, di cui agli articoli del CCNL indicato nel preambolo della presente convenzione.
La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.
A tal fine l'INPS richiede all'Agenzia delle Entrate, per conto dell'Ente Bilaterale, l'istituzione di un apposito codice "causale contributo".
Le aziende interessate all'atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari, per il finanziamento dell'Ente Bilaterale, distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Art.2

Il versamento dei contributi di cui all'articolo 1 avverrà con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

I versamenti delle aziende del settore aventi la specifica causale contributo saranno destinati direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente dell'Ente Bilaterale.

L'INPS non può utilizzare le somme destinate all'Ente Bilaterale per recuperare crediti contributivi non corrisposti dalle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi all'Ente Bilaterale.

Art.3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, il soggetto aderente provvederà a comunicare alle aziende interessate le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Il soggetto aderente si impegna inoltre a portare a conoscenza delle aziende interessate, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Il soggetto aderente si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art.4

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

Art.5

I dati relativi ai versamenti verranno messi a disposizione dell'Ente Bilaterale entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Contestualmente, e comunque al completamento della elaborazione delle denunce contributive/retributive individuali, saranno messe a disposizione anche le informazioni relative alla contribuzione denunciata per ciascun lavoratore a mezzo flusso UNIEMENS.
Il responsabile dell'Ente Bilaterale potrà accedere alla consultazione ed al prelievo dei dati attraverso l'apposita applicazione web, resa disponibile per il tramite di SISPI.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.

Art.6

Il soggetto aderente si impegna a corrispondere le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, come di seguito specificato.
Il costo individuato dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2011 (determinazione presidenziale n.

219/2012) ed è pari ad euro 0,16, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l'attività svolta da SISPI ed euro 0,11 IVA esente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72 per l'attività effettuata dall'Istituto.

All'Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento, così come comunicato all'INPS dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286 a seguito di emissione di fatture.
I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall'Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale il soggetto aderente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Il pagamento delle somme dovute all'Istituto avverrà con cadenza annuale tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN: IT73K0832703210000000000050.

Il pagamento delle somme dovute a SISPI avverrà secondo le modalità concordate tra la stessa SISPI e le Associazioni.

E' a carico del soggetto aderente, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Art.7

Per la concreta attuazione della convenzione, il soggetto aderente trasmette all'INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile dell'Ente Bilaterale ed il codice IBAN del conto corrente bancario/postale, da trasmettere alla Agenzia delle Entrate, sul quale saranno accreditati i contributi riscossi.

Il responsabile dell'Ente Bilaterale, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

Art.8

L'INPS è esonerato - e il soggetto aderente lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra l'Ente Bilaterale e le aziende interessate.

Il soggetto aderente è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

Art. 9

Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell'INPS e il responsabile dell'Ente Bilaterale, di cui all'art. 7 del presente accordo.

Art.10

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo da parte del soggetto aderente dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

IL SOTTOSCRITTO

Luigi Sepiacci,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente, e dunque legale rappresentante, dell'Ente Bilaterale Nazionale Scuola (EBINS) con sede in viale Pasteur, 10 – 00144 Roma (RM), codice fiscale 97887090583, giusto i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo;

LETTO lo schema di convenzione di cui sopra,

PRESO ATTO, ad ogni effetto, di quanto riportato nella sezione "Indicazioni" che costituisce parte integrante della presente Convenzione

ad ogni effetto

DICHIARA DI ADERIRE

integralmente, senza alcuna riserva od eccezione, allo schema di convenzione di cui sopra.

FIRMA

Luogo e data

Roma, lì 9/6/'16

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscrittore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 6; Art. 8; Art.10; Art. 11.

FIRMA



Luogo e data

Roma, lì 9/6/'16

Indicazioni

L'adesione avviene mediante apposita sottoscrizione.

Il sottoscrittore deve essere il legale rappresentante dei soggetti ai quali lo schema di convenzione per adesione è indirizzato, ovvero una persona munita di procura speciale, valida e non revocata, all'adesione dello schema di convenzione in nome e per conto dei legali rappresentanti dei soggetti destinatari dello schema citato.

Il sottoscrittore deve essere munito di copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento proprio e, se del caso, della persona che ha rilasciato la procura speciale.

La sottoscrizione avviene presso la Direzione Generale dell'INPS alla presenza di un dipendente dell'Istituto.

L'accordo si considera perfezionato nel momento della sottoscrizione.